

## ATTO DI COSTITUZIONE

In Torino, in c.so Gallileo Ferraris nr.290/B si sono riuniti il 02.11.1998 per costituire un gruppo di sommozzatori di Protezione Civile i seguenti cittadini:

**POZZO Silvio** nato a Torino il 28.02.1962; **MORETTO Ezio** nato a Asti il 15.10.1962; **SANSALONE Gerardo** nato a Agnana Calabria (RC) il 05.02.1952; **NAVICELLA Gianni** nato a Solesino (PD) il 28.12.1949; **CRIVELLO Giorgio** nato a Torino il 14.03.1937; **MASERA Virginio** nato a Bra (CN) il 30.03.1942.

L'Associazione viene denominata Nucleo Sommozzatori di Protezione Civile "Lorenzo Cravanzola" con sede in Torino via Principe Amedeo nr.29 c/o FIPSAS il cui statuto è allegato al presente atto costitutivo e ne è parte integrante.

Contestualmente viene eletto un Consiglio Direttivo così composto:

Presidente – **POZZO Silvio**  
Vice Presidente – **MORETTO Ezio**  
Segretario – **SANSALONE Gerardo**  
Consigliere – **MASERA Virginio**  
Consigliere – **CRIVELLO Giorgio**  
Consigliere – **NAVICELLA Gianni**  
che rimarrà in carica fino al 02.11.2000.

I Presenti:

Pozzo Silvio *Pozzo*  
Moretto Ezio *Ezio Moretto*  
Sansalone Gerardo *Sansalone*  
Masera Virginio *Virginio Masera*  
Crivello Giorgio *Giorgio Crivello*  
Navicella Gianni *Gianni Navicella*

Il Presidente

*Pozzo*

Il Segretario

*Sansalone*

UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI TORINO  
Registrato il 15 GEN. 1999 al  
n° 226 gratis.  
Serie 3 E

IL DIRETTORE  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(M. Teresa Imperatori)



## S T A T U T O

### **Art.1**

#### *Costituzione, denominazione e sede*

- 1) È costituita in Torino l'Associazione denominata "Nucleo sommozzatori di Protezione Civile Lorenzo Cravanzola" senza fini di lucro, con sede in Torino Via Principe Amedeo nr.49 c/o FIPSAS.
- 2) La durata dell'associazione è illimitata.

### **Art.2**

#### *Scopi e finalità*

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo l'attività di Protezione Civile
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone con interventi di natura subacquea
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.  
L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestante, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci

### **Art.3**

#### *Risorse economiche*

- 1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Contributi degli aderenti
  - b) Contributi privati
  - c) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
  - d) Donazioni e lasciti testamentari
  - e) Rimborsi derivanti da convenzioni
  - f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.  
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo

**Art.4**  
*Membri dell'associazione*

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

**Art.5**  
*Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a) Per recesso
  - b) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
  - c) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

**Art.6**  
*Doveri e diritti degli associati*

- 1) I soci sono obbligati:
  - a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
  - c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- 2) I soci hanno diritto:
  - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
  - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto
  - c) Ad accedere alle cariche associative

## *Organi dell'Associazione*

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci
  - b) Il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente

### **Art.8** *L'Assemblea*

- 1) L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
  - b) Nomina i componenti del Consiglio Direttivo
  - c) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
  - d) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
  - e) Delibera la esclusione dei soci dall'Associazione
  - f) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.  
Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione in bacheca della sede sociale almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più 1 (uno) dei soci, in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti degli associati.

**Art.9**  
*Il Consiglio Direttivo*

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6, nominati dall'Assemblea dei soci.  
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.  
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
  - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
  - b) Predisporre il bilancio
  - c) Nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
  - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni
  - e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice – Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.  
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

**Art.10**  
*Il Presidente*

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

**Art.11**  
*Gratuità delle cariche associative*

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente Art.2.

**Art.12**  
*Norma finale*


- 1) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Art.13**  
*Rinvio*

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Si richiede l'agevolazione fiscale ai sensi  
dell'art. 8 legge 11 Agosto 1991 n. 266





## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97585450014	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
-------------------------------	--

DENOMINAZIONE NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE LORENZO CRAVANZOLA
--

TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA
---

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ALPIGNANO 62C PRESSO NAVICELLA
--

C.A.P. 10093	COMUNE COLLEGNO	PROV. TO
-----------------	--------------------	-------------

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE NVCGNN49T28I799L	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE NAVICELLA GIANNI
---

DATA ..... 22/03/2017
-----------------------

IL FUNZIONARIO ..... Laddetto Rosalba PORTOLIN	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT RIVOLI
--	---

